

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 188


*Disegno di Legge presentato nella tornata del
dal Ministro*

OGGETTO

Relatore

Approvato nella tornata del

188



COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	_____	Uff. 6	_____
" 2	_____	" 7	_____
" 3	_____	" 8	_____
" 4	_____	" 9	_____
" 5	_____		

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente _____

Segretario _____

Relatore _____

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

/ _____

PRESENTATA LA RELAZIONE

/ _____

Approvata la Legge nella tornata del _____

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal deputato ALVISI

FRESO IN CONSIDERAZIONE

nella tornata del 3 giugno 1869

Fondazione di una nuova Banca.

(Controproposta al progetto ministeriale, enunciato nella relazione del 20 aprile 1869, per equilibrare il bilancio attivo a tutto il 1872 col passivo, e togliere il corso forzoso.)

È bene premettere che la proposta di legge che ho l'onore di presentare s'informa al principio della libertà e pluralità delle Banche, perchè soltanto dalla moltiplicazione dei liberi istituti di credito circolante può ricevere largo e provvido aiuto la produzione in Italia.

Che se le condizioni della circolazione favorita dal privilegio, e le gravi ed urgenti necessità del Governo deviarono l'opinione di qualche economista che timidamente propugna il monopolio, è impossibile che la maggioranza delle intelligenze più illuminate non si accordino nel concetto ormai accettato da tutti gli economisti da Adamo Smith a Chevalier, da Coquelin a Boccardo, che una sola Banca privilegiata per la emissione della carta fiduciaria fu e sarà sempre causa perenne di tutte le crisi finanziarie ed economiche.

Quindi, se nel Parlamento venisse fatta una proposta che potesse riparare, senza d'uopo degli espedienti

del credito bancario, alle urgenze del Tesoro, ed avvicinare al pareggio del bilancio per il 1870-71, io sarò pronto ad abbandonare il progetto che richiede il concorso di un'associazione di credito circolante. Però, questo concorso non veste il carattere di un ingiusto monopolio di una sola Banca a danno di molte mediocri, nè del privilegio divoratore della eguaglianza civile, ma è un appello rivolto al credito che spontaneamente sorse e si è organizzato in Italia per formare, colla cooperazione delle forze vive che lo compongono, un istituto a servizio del solo Governo che valga ad ottenere i seguenti pratici effetti:

a) Di sopperire agli sbilanci del Tesoro per tre anni senza nuove imposte e nuovi prestiti che aggravano il bilancio passivo;

b) Togliere il corso forzoso entro un periodo molto più breve di quello preveduto dal signor ministro delle finanze.

La proposta eviterebbe inoltre le gravi conseguenze che potrebbero colpire ad un tempo i tre principali fattori della nazione: la *Camera* per il suo decoro, il *Credito pubblico* per il privilegio della Banca, la *Economia nazionale* per la nuova imposta del prestito forzoso.

Guardiamo il progetto di fronte a questi tre pericoli:

1° La Camera può oggi discutere ed accettare la proposta della cessione dei beni dell'asse ecclesiastico ad una società di banchieri colla sola anticipazione di 10 milioni, dopo che ha respinto due analoghe convenzioni che davano una somma anticipata cinque volte maggiore?

La Camera può accettare la proposta di un prestito forzoso che ha già condannato nel 1867-68, quando fu presentata da tre fra i nostri colleghi, gli onorevoli Frascara, Lanza e Rossi?

La Camera può approvare il servizio della Tesoreria alla Banca, se l'ha negato nel 1851 e 1853 al ministro Cavour, e nel 1865 al ministro Sella in condizioni molto più favorevoli?

2° Il privilegio del biglietto a corso legale, e molto più a corso forzoso, non rende padrona la Banca di uccidere in un giorno qualunque altro istituto di credito circolante, e quindi produrre il fallimento, od almeno la sospensione di una tal massa di affari da arrestare ogni produzione nel paese?

Il motivo di questo privilegio, di restituire 350 milioni in oro alla Banca in cambio dei biglietti, è forse giusto, quando si rifletta che questi 350 milioni circolano come moneta in forza di un decreto del Governo medesimo?

3° Tanti istituti di risparmio e di credito, sorti per opera cittadina, che contribuiscono al mantenimento dello Stato con tanti sacrifici, dovranno vedersi soverchiati ed esclusi dal credito circolante in forza di un odioso privilegio accordato dal Governo ad un solo stabilimento che rappresenta appena un decimo in confronto del capitale degli altri istituti riuniti? Dovrà tutta la nazione accollarsi un prestito forzoso, cioè un'imposta del 20 per cento, oltre il danno del ribasso di tutti i valori, non più per salvare la Banca Nazionale, ma per mantenere nelle mani di pochi il monopolio della pubblica e privata fortuna?

Dunque, dopo avere accennati i danni, spererei di poter dimostrare che la proposta soddisfa ai seguenti quesiti:

a) Offrire la possibilità al Governo di rialzare il proprio credito, già scosso, associando intorno a sè gl'istituti che vivono e prosperano per il concorso, la simpatia e la fiducia di tutte le classi sociali;

b) Distribuire gli utili finora percetti da una sola banca in equa proporzione ai singoli stabilimenti di risparmio e di credito dell'Italia, e così ritornare alla

nazione gran parte di quelle somme che essa versa per conservare il credito del Governo;

c) Regolare definitivamente, con una legge generale, la libertà sconfinata della emissione, onde preparare alla nazione, col giro moltiplicato del capitale, le condizioni indispensabili per animare il lavoro ed accrescere la produzione;

d) Ridurre ad una somma inferiore a quella circolante la carta-moneta almeno di 200 milioni, rendendo così impossibile il ritorno del corso forzoso, quando veramente cessasse anche prima del quinquennio supposto dal signor ministro.

L'idea fondamentale, che dà origine e vita alla proposta e risolve i detti quesiti, consiste « nella fondazione di una sola Banca costituita dalla partecipazione proporzionale di tutti gl'istituti di credito e dei « privati » »

Essa sola sarebbe autorizzata alla emissione del biglietto per ora inconvertibile e poi a corso legale, ma per quella cifra che basta ai bisogni dei presenti e futuri sbilanci del Tesoro. Calcolando che allo Stato occorra quasi il doppio della somma preveduta dal signor ministro, il biglietto inconvertibile non sarebbe per una cifra maggiore di quella di circa 800 milioni, cioè nella proporzione accordata per legge alle Banche autorizzate dal Governo.

È evidente che la circolazione del biglietto inconvertibile essendo oggi di un miliardo e 200 milioni in previsione di accrescere, eppure mantenendosi l'aggio al 4 per cento, questo sparirebbe se la somma fosse limitata al massimo per ottocento milioni, ed in realtà circolasse una somma molto minore.

È del pari evidentissimo che a questi biglietti sarebbe assicurata una fiducia maggiore che a quelli di qualsiasi altro stabilimento isolato, perchè il controllo della emissione sarebbe esercitato da molti interessati, e quindi rimarrebbe adottata col più grande rigore la base del credito circolante, cioè la inappuntabile limitazione del biglietto circolante alla cifra stabilita per legge.

La proposta non è nuova, essendo stata accennata incompletamente nei discorsi dei nostri colleghi, per cui deve trovare facile e buona accoglienza.

Fra gli ostacoli che saranno elevati dai nostri avversari due sono i principali: la Banca Nazionale e gli istituti a lei legati vorranno partecipare alla nuova associazione? Gli altri stabilimenti non rimarranno incerti nell'accettare ciò che la grande Banca respinge?

Intanto rispondo a tutti con poche osservazioni di massima, cioè:

Che il capitale di fondazione potrebbe essere ridotto della metà, quindi a 100 milioni senza che la nuova Banca perdesse della sua importanza, e senza mancare al suo scopo;

Che in materia di Banca l'interesse essendo la vita delle istituzioni di credito, è certo che, quando fosse dimostrato come dalla partecipazione alla nuova Banca dipende l'interesse degli stabilimenti associati, essi vi concorreranno ben presto.

Che l'interesse, quale dividendo, è tale per gli azionisti, che in 24 ore il capitale di 100 milioni sarebbe sottoscritto dai privati esteri e nazionali, anche se tutti i nostri stabilimenti rifiutassero di rispondere all'invito che ad essi per primi indirizzerebbe il Governo. Infatti basta che il Governo paghi il 3 per cento sulla somma degli 800 milioni di biglietti di Banca, perchè il dividendo sopra i cento milioni di capitale sociale sia in ragione del 20 per cento all'anno, senza calcolare le altre operazioni.

Queste previsioni sono già confermate dall'autorità dei fatti e degli statisti più riputati d'Europa. L'America, l'Inghilterra ed il Belgio ricorsero a questo espediente, quando si videro ridotte per effetto del privi-

legio a rovinare l'economia del paese e ad imporre al Governo un padrone per favorire una sola società od un solo stabilimento. In Italia fra i nomi dei più grandi statisti è certo che si rispetta l'opinione dell'illustre *Cavour*; ebbene, il *Cavour*, ministro delle finanze, disse innanzi alla Camera nel 1851: « Nulla di più facile di trovare il capitale per costituire un grande istituto di credito. » Aggiunse poi di essersi servito di questo concetto per far votare in favore di un aumento del capitale sociale il Consiglio della Banca di Genova.

In questa brevissima relazione che precede un progetto di legge, il quale da quanti venne esaminato fu inteso e fu giudicato applicabilissimo, non crediamo di dovere sfoggiare citazioni storiche, ragionamenti ed osservazioni che dovremo ripetere per svolgerlo innanzi alla Camera, e per rispondere alle critiche che potesse sollevare la discussione di esso, quando le osservazioni fossero fatte in buona fede e nell'intenzione del meglio. Intanto le ragioni qui compendiate e ridotte a semplici formule devono certamente condurre il lettore a conclusioni di una sicurezza quasi matematica nella riuscita del progetto di legge, che si raccomanda all'imparziale giudizio della Camera e del paese.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1.

Una società è costituita, intitolata *Unione del credito, Banca Nazionale d'Italia*.

La società risiederà nella capitale del regno ed avrà la durata di 20 anni, e potrà essere prolungata od abbreviata dal Parlamento nazionale.

Art. 2.

Il capitale sociale sarà di lire 200 milioni, diviso in 200 mila azioni, ciascuna di lire 1000, ripartite in 10 serie, ciascuna di 20 milioni.

Art. 3.

Tutte le Banche di circolazione, di credito mobiliare, le Casse di risparmio e gl'istituti di credito di qualunque natura sono invitati ad acquistare tante azioni quante valgano a rappresentare almeno la metà del capitale sociale.

Art. 4.

Il riparto della quota di azioni sarà definitivamente stabilito d'accordo coi rappresentanti dei rispettivi istituti secondo la loro importanza. Le altre azioni saranno a disposizione dei privati alle stesse condizioni degli stabilimenti indicati.

Art. 5.

La società è autorizzata ad emettere Buoni a vista al portatore per il quintuplo del capitale di fondazione, quando però siano garantiti con eguale somma di valori pubblici governativi o di cambiali di primo ordine realizzabili indubbiamente entro 90 giorni.

Art. 6.

È l'unica società per la quale il biglietto al portatore per la detta somma e colla indicata garanzia è dichiarato per ora inconvertibile nei suoi rapporti fra lo Stato ed i cittadini ed abbia corso legale non appena cessato il corso forzoso.

Art. 7.

Il solo Parlamento con una legge potrà variare le condizioni di garanzia e la quantità dell'emissione; egli solo potrà inoltre dichiarare la convertibilità del

biglietto appena le condizioni del Tesoro e lo stato della circolazione ne manifestino la opportunità.

Art. 8.

La Banca farà le seguenti operazioni:

- a) Prestiti al Governo garantiti su depositi di rendita pubblica, di obbligazioni dell'asse ecclesiastico e dei Buoni del Tesoro;
- b) Acquisto e vendita degli immobili e mobili appartenenti allo Stato;
- c) Prestiti alle provincie ed ai comuni su pegno delle loro obbligazioni o buoni di cassa e sopra cartelle di credito fondiario.
- d) Risconto del portafoglio degli stabilimenti consorziali, sempre però che non ammettano rinnovi e della scadenza non maggiore di 90 giorni;
- e) Prestiti sopra pegni d'oro, d'argento e metalli preziosi;
- f) Qualunque altra operazione di Banca e di Borsa è assolutamente vietata.

Assemblea Generale.

Art. 9.

L'assemblea generale si compone:

- a) Degli azionisti privati che abbiano intestate al loro nome almeno 20 azioni;
- b) Dei rappresentanti degli stabilimenti e corpi morali consorziati. Ciascuno di essi avrà un voto e poi un altro per ogni *milione* in azioni fino ai 10 voti, e non più.

Art. 10.

L'assemblea nomina un comitato di 7 membri che deve dirigere ed amministrare la società e deve nominare il personale addetto all'amministrazione.

Il Governo nominerà a formar parte del comitato direttivo un consigliere di Stato ed un consigliere della Corte dei conti.

Articolo transitorio.

NB. Se il Parlamento approvasse la massima che il Tesoro passasse ad una Banca, si aggiungerebbe:

- g) L'amministrazione delle tesorerie, il cui servizio la Banca potrà cedere e distribuire equamente sotto la sua responsabilità a quelli fra gli stabilimenti consorziali che ne facessero regolare domanda.

**Proposta di formazione del capitale sociale
per 200 milioni.**

1. Banca Nazionale d'Italia	L. 50,000,000
2. » di Credito Mobiliare	» 10,000,000
3. » di Credito	» 4,000,000
4. » Toscana	» 10,000,000
5. » di Napoli e di Sicilia	» 25,000,000
6. Altre Banche pubbliche e private »	6,000,000
7. Banca del popolo e mutue popolari »	5,000,000
8. Casse di risparmio	» 20,000,000
9. Consorzio Nazionale	» 2,000,000
10. Sottoscrizione pubblica	» 68,000,000
	<u>L. 200,000,000</u>

NB. Se fossero negativi gl'istituti Banca Nazionale, Banca di credito mobiliare e di Credito per 64 milioni, rimarrebbe *sempre il capitale* di lire 136,000,000.

Nota dei titoli che sarebbero soppressi nel bilancio passivo per la sostituzione degli 800 milioni di biglietti di Banca.

Biglietti della Banca Nazionale	L. 350,000,000
Buoni del Tesoro	» 100,000,000
Bilancio di Cassa e differenza fra l'entrata e le spese nel 1869-1870-1871. »	350,000,000
	<u>L. 800,000,000</u>

Nota dei titoli a pegno della garanzia dei biglietti inconvertibili.

Cessione dell'amministrazione dell'asse ecclesiastico, capitale e rendite, ovvero deposito delle obbligazioni sull'asse ecclesiastico per la somma autorizzata, cioè di	L. 600,000,000
Buoni del Tesoro	» 100,000,000
Rendita pubblica incamerata sull'asse ecclesiastico	» 300,000,000
	<u>L. 1,000,000,000</u>

Progetto di legge generale per le Banche di circolazione.*Articolo unico.*

Tutti gli Stabilimenti di credito o Banche, che funzionano almeno da tre anni e che abbiano un capitale versato non minore di 4 milioni, sono autorizzati all'emissione dei biglietti al portatore, pagabili a vista in moneta metallica o in biglietti di Banca al corso legale.

La emissione non potrà eccedere il triplo del capitale versato in conto azioni, coll'obbligo della riserva del terzo per il rimborso delle somme dei depositi e pel cambio immediato dei propri buoni.

Legato per mano
con Progetto e legge
in 17. 18.

Contro proposta di progetto ministeriale
emanciata nella relazione del 23 aprile 1874, per esigibilità
il bilancio attivo a tutto il 1872, s'hauro a togliere il corso forzoso
Reclamazione e progetto di legge
di G. G. Ulivisi S.putato.

È bene premettere che la proposta di legge che ha l'onore di pre-
sentare s'informa al principio della libertà e pluralità delle banche, per-
ché soltanto della moltiplicazione dei liberi istituti di credito circolante può
ricevere largo e provvido aiuto la produzione in Italia. Che se le condizio-
ni della circolazione favorite dal privilegio, e le gravi ed urgenti necessità
del governo deviarono l'opinione di qualche economista che timidamente
preferiva il monopolio, è impossibile che la maggioranza dell'intelligenza
più illuminata non si accordino nel concetto ormai accettato da tutti gli
economisti da Adamo Smith a Chevalier da Coquelin a Boccardo che
una sola banca privilegiata per la emissione della carta fiduciaria fu e
sarà sempre causa perenne di tutte le crisi finanziarie ed economiche.

Quindi se nel Parlamento venisse fatta una proposta che potesse rispar-
miare senza d'uso degli espedienti del credito bancario alla urgenza del tesoro,
ed avvicinare al pareggio del bilancio per il 1870 e 71, io sarei pronto
ad abbandonare il progetto, che richiede il concorso di un'associazione di
di credito circolante. Però questo concorso non viete il carattere di un ~~istitu-~~
~~to~~ monopolio di una sola banca a danno di mille modesti ^{ma} ~~ni~~ del privile-
gio divoratore della eguaglianza civile, e un appello ~~al~~ rivolto al
credito che spontaneamente sorse e si è organizzato in Italia per forma
re colla cooperazione delle forze vive ^{che le cellule, organismi} un istituto che valga ad ottenere i
seguenti pratici effetti:

a) e coltiva e a lo sbitar il ad taxa lo per anni senza nuove imposte
i nuovi frutti che riproducono il bilancio passivo.

b) togliere il suo favore entro un periodo molto più breve di quello preveduto
dal leg. ministro delle finanze.

La proposta sarebbe quella le gravi conseguenze che potrebbero ed
più ad un tempo i tre principali fattori della nazione, la Camera per il
suo decoro, il credito pubblico per il privilegio della banca, la economia
nazionale per la nuova imposta del fustato forzoso.

Guardiamo il progetto di fronte a questi tre pericoli;

1. La Camera può oggi discutere ed accettare la proposta della cessione
dei beni dell'ave ecclesiastico ad una società di landchieri colla sua antica
giura di 10 milioni solo che ha respinto due analoghe convenzioni che davano
una somma anticipata cinque volte maggiore?

La Camera può accettare la proposta d'un fustato forzoso che ha
già condannato nel 1867-68 quando fu presentata dai tre fra i nostri colle
ghi gli on. Frascara, Lanza e Peasi?

La Camera può approvare il servizio della tipografia della Banca e l'ha
negato nel 1861 e 63 al Ministro Cavour e nel 1866 al ministro della in:
condizioni molto più favorevoli?

2. Il privilegio del biglietto a corso legale e molto più a corso forzoso non ren
de padrona la banca di mettere in un giorno qualunque altro istituto di cre
dito circolante e quindi produrre il fallimento od almeno la sospensione,
di una tal massa di affari da accettare ogni produzione nel paese?

Il motivo di questo privilegio, di restituire 350 milioni in oro alla banca
in cambio dei biglietti, pare giusto quando si rifletta che questi 350 milioni
circolano come moneta in forza di un decreto del governo medesimo?

3. tanti istituti di risparmio e di credito sorti per opera cittadina che
contribuiscono al mantenimento dello stato con tanti sacrifici dovranno
vedersi sovrachiarati ed esclusi dal credito circolante in forza di un edioso

lavori e attività del governo ed in solo stabilimento che rappresenta
abbastanza un danno in rapporto del capitale negli altri istituti vicini? Dovrà
tutta la ragione molinare in fronte proprio, in un'ipoteca del 20% del
tra il danno del ribasso di tutti i valori, non più per salvare la banca na
zionale, ma per mantenere nelle mani di pochi il monopolio della pub
blica e privata fortuna?

Quunque cosa vuoi accennati i danni specifici di fede dimostrare
che la proposta soddisfa ai seguenti punti:

a) offrire la possibilità al governo di rifare il proprio credito, ora su
so, associando intorno a se gli istituti che vivono e prosperano per il credito,
la simpatia e la fiducia di tutte le classi sociali.

b) distribuire gli utili finora perotti da una sola banca in egua proporzione
tra i singoli stabilimenti di risparmio e di credito dell'Italia, e così ritornare
alla nazione gran parte di quelle somme che una banca per conservare il
credito del governo.

c) regolare definitivamente con una legge generale la libertà sconfinata
della emissione onde, lucrare alla nazione col giro moltiplicato del capi
tale le condizioni indispensabili per animare il lavoro e avere la produzione
d'ridurre ad una somma inferiore a quella circolante di carta moneta
almeno di 200 milioni rendendo così impossibile il ritorno del corso forzato
quando veramente cessasse anche prima del quinquennio supposto dal
Sig. Arminio.

L'idea fondamentale che da qui origina e vita alla proposta e cioè i detti
punti, consiste, a nella fondazione di una sola banca costituita dalla parte
proporzionale di tutti gli istituti di credito e di risparmio.

Essa sola sarebbe autorizzata alla emissione del biglietto per cui inon
dabile e lei a corso legale una per quella che basta ai bisogni presen
ti e futuri sbilanci del tesoro. Calcolando che allo Stato occorra quasi il

debito della somma precedentemente dal sig. ministro, il quale in ogni
libro non sarebbe per una cifra maggiore di quella di circa 300 milioni
cioè nella proporzione accordata per legge alle banche autorizzate dal
governo.

È evidente che la circolazione del biglietto inconvertibile essendo
oggi di un miliardo e 200 milioni in previsione di aumento, effusa
inintendendosi l'agio al 4 per 100, questo sparirebbe se la somma fosse
limitata al massimo per ottocento milioni ed in realtà involve una
somma molto minore.

È del pari evidentissimo che a questi biglietti sarebbe avuta
la una fiducia maggiore che a quelli di qualsiasi altro stabilimento
istituito, perché il controllo della emissione sarebbe esercitato da molti
interessati e quindi rimarrebbe adottata la massima col più grande
rigore la base del credito circolante, cioè la insufficiente limitazione
del biglietto circolante alla cifra stabilita per legge.

La proposta non è nuova essendo stata accennata incompletamente
nei discorsi dei nostri colleghi per cui deve trovare facile e buona accoglienza.

Fra gli ostacoli che saranno elevati dai nostri avversari due sono i
principali.

La banca nazionale e gli istituti a lei legati vorranno partecipare
alla nuova associazione. Gli altri stabilimenti non rimarranno inco-
sti nell'accettare ciò che la grande banca respinge?

Intanto rispondo a tutti con poche osservazioni di massima, cioè;
che il capitale di fondazione potrebbe essere ridotto dalla metà quindi
a 100 milioni senza che la nuova banca perdesse della sua importanza
e senza mancare al suo scopo;

che in materia di banca l'interesse essendo la vita delle istituzioni
di credito, è certo che quando fosse dimostrato come dalla partecipazione

allo scopo di far riflettere l'intero dei capitali italiani, e
vicinamente non bene fructuosi;

o che l'interesse legale desiderato, e tale per gli azionisti che in 24 ore
il capitale di 100 milioni si era sottoscritto nei mercati esteri e nazionali
ovvero se tutti i nostri stabilimenti rifiutarono di rispondere all'invito che
ad essi fu spinto inciderebbe il governo; infatti basta che il governo
paghi il 3 p. 100 sulla somma degli 800 milioni di biglietti di banca
senza il dividendo sopra i cento milioni di capitale sociale con un ragio-
ne del 20 p. 100 all'anno senza calcolare le altre operazioni.

Queste previsioni sono già confermate dall' autorità dei fatti e degli
statisti più reputati d' Europa.

L' America, l' Inghilterra e il Belgio ricorsero a questa spedien-
te quando si videro ridotte per effetto del privilegio a rovina l'eco-
nomia del paese e ad imporre al governo un fardello per favorire
una sola società ed un solo stabilimento. In Italia fra i nomi dei più
grandi statisti è certo che si rispetta l' opinione dell' illustre Cavocce;
abbene il Cavocce ministro delle finanze disse innanzi alla Camera
nel 1851. « Nulla di più facile di trovare il capitale per costituire un
grande istituto di credito; aggiungerò poi, di averci servito di questo conat-
to per far volare in favore di un aumento del capitale sociale il Consi-
glio della Banca di Genova. »

In questa brevissima relazione che precede un progetto di legge
il quale da quanti venne esaminato fu inteso e fu giudicato afflicca-
bilissimo, non crediamo di dover sfoggiare citazioni storiche, ragiona-
menti ed osservazioni, che dovremo ripetere per soggetto innanzi alla
Camera, e per rispondere alle critiche che potesse sollevare la discus-
sione di esso, quando le osservazioni fossero fatte in buona fede e
nell' intenzione del meglio. Intanto le ragioni qui comprehendate e
ridotte a semplici formule devono certamente condurre il lettore.

è un lavoro di una serietà e di una lealtà che si è
del progetto di legge che si riconduce all'impazienza quasi
della Camera del paese.

Progetto di legge

Art. 1. Una società è costituita intitolata in nome del credito, banca nazionale d'Italia.

La società risiede nella capitale del regno ed avrà la durata di 20 anni e potrà essere prolungata o diminuita dal Parlamento nazionale.

Art. 2. Il capitale sociale sarà di Lire 200 milioni diviso in 200,000 azioni, ciascuna di Lire 1000, ripartite in 10 serie, ciascuna di 20 milioni.

Art. 3. Tutti le banche di circolazione, di credito mobiliare, le casse di risparmio e gli istituti di credito di qualunque natura sono invitati ad acquistare tante azioni quante vogliono a rassicurarsi almeno la metà del capitale sociale.

Art. 4. Il riparto della quota di azioni sarà definitivamente stabilito d'accordo coi rassicuranti dei rispettivi istituti secondo la loro importanza. Le altre azioni saranno a disposizione dei privati alle stesse condizioni degli stabilimenti indicati.

Art. 5. La società è autorizzata ad emettere buoni a vista al portatore per il quintuplo del capitale di fondazione, quando però siano garantiti con egual somma di valori pubblici governativi o di cambiali di primo ordine realizzabili indubbiamente entro 90 giorni.

Art. 6. È l'unica società per la quale il biglietto al portatore per la detta somma e colla indicata garanzia è dichiarato per ora inconvertibile nei suoi rapporti fra lo stato ed i cittadini ed abbia corso legale non appena cessato il corso forzato.

Art. 7. Il solo Parlamento con una legge potrà variare le condizioni di garanzia e la quantità dell'emissione; egli solo potrà inoltre dichiarare la convertibilità del biglietto appena le condizioni del corso e lo stato della circolazione ne manifestino la opportunità.

Art. 8. Le banche non possono:

- a) Prestare al governo garantiti su depositi di rendita pubblica o obbligazioni dell'ente nazionale o sui buoni del tesoro.
 - b) Acquistare e vendere degli immobili e crediti appartenenti allo Stato.
 - c) Prestare alle provincie ed ai comuni su pegno delle loro obbligazioni obuori di cassa e sopra cartelle di credito fondiario.
 - d) Prestitare del portafoglio degli stabilimenti consorziati sempre però che non amettano rinvii e della scadenza non maggiore di 90 giorni.
 - e) Prestare sopra pegni d'oro, d'argento e metalli preziosi.
 - f) Qualunque altra operazione di banca e di borsa è assolutamente vietata.
- Assemblea generale.

Art. 9. L'assemblea generale si compone:

- a) degli azionisti privati che abbiano intestato al loro nome almeno 20 azioni.
- b) dei rappresentanti degli stabilimenti consorziati o corpi morali; ciascuno di essi avrà un voto e per un altro per ogni 1,000,000 in azioni fino ai 10 voti e non più.

Art. 10. L'assemblea nomina per un Comitato di 7 membri che deve dirigere ed amministrare la società e deve nominare il personale adetto all'amministrazione.

Il governo nominerà a formar parte del Comitato direttivo un Consigliere di Stato ed un Consigliere della Corte dei Conti.

Articolo transitorio.

Art. 11. Se il Parlamento approvasse la massima che il tesoro passasse ad una banca, si aggiungerebbe:

- a) L'amministrazione delle tesorerie il cui servizio la banca potrà ricevere e distribuire equamente sotto la sua responsabilità a quelli fra gli stabilimenti consorziati che ne facessero regolare domanda.

*Proposta di formazione del capitale sociale
per 200 milioni.*

1. Banca Nazionale d'Italia	L 50,000,000
2. Banca di Credito Mobiliare	" 10,000,000
3. Banca di Credito	" 11,000,000
4. Banca Toscana	" 10,000,000
5. Banca di Napoli e di Sicilia	" 25,000,000
6. Altre banche pubbliche e private	" 6,000,000
7. Banche del popolo e mutue popolari	" 5,000,000
8. Casse di risparmio.	" 20,000,000
9. Conserzio Nazionale	" 2,000,000
10. Lotteria pubblica.	" 63,000,000
	L 200,000,000

Se le fossero negativi gli istituti, Banca Nazionale, Banca di Credito Mobiliare, e di Credito per
rimarrebbe sempre il capitale di L 136,000,000

Nota

Sei titoli che sarebbero soppressi nel bilancio attivo per la sostituzione degli 800 milioni di biglietti di carta.

Nota

dei titoli a fuogo della garanzia dei biglietti inconvertibili

Chiamata dell'amministrazione dell'asse ecclesiastico

Biglietti della Banca Nazion.	L 350,000,000	capitale e rendite, ovvero deposito delle obbligazioni sull'asse ecclesiastico per la somma autorizzata cioè di	L 600,000,000
Buoni del Tesoro	" 100,000,000	Buoni sul terzo	" 100,000,000
Bilancio di cassa e differenza fra l'entrata e l'uscita nel 1869-70.	" 350,000,000	rendita pubblica impropriata sull'asse ecclesiastico	" 300,000,000
	L 800,000,000		L 1,000,000,000

1011
Progetto di legge generale
per le banche di circolazione

Articolo Unico.

Tutti gli stabilimenti di credito e banche che fungono almeno da tre anni e che abbiano un capitale versato non minore di 10 milioni sono autorizzati all'emissione dei biglietti al portatore pagabile sempre in moneta metallica o in biglietti di banca a corso legale.

La emissione non potrà eccedere il doppio del capitale versato in conto e sarà coll'obbligo della riserva del 50 per cento per il rimborso delle somme dei depositi e sul cambio immediato dei propri buoni.

Scritto a legge
sentato nel 2.° lotto al fine
lento nel 14 maggio 1869

Reimpresso alla Camera
del comitato di Stato nella
seduta del 22. Maggio 1869.

Per gli onori
di onore

Per gli onori di onore il 9. giugno 1869

Per gli onori di onore
di onore